

LUCIA PERESSON OCCHIALINI

- NOTAIO -

UDINE - Via Morpurgo, 34

Tel. 0432/26829 - Fax 0432/509391

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 1 bis della tariffa, allegata "A", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Repertorio n.27752

Raccolta n.12330

ATTO COSTITUTIVO

della società a responsabilità limitata OPEN DART SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, con sede a Udine.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di settembre, in Udine, nel mio studio in via Morpurgo n.34.

Avanti a me Lucia Peresson, notaio in Udine, iscritto al Collegio Notarile di Udine,

intervengono:

- CONESE GIANLUCA, nato a Richterswil (Svizzera) il giorno 10 gennaio 1968, residente in Campoformido, via del Molino n. 107/3, codice fiscale CNS GLC 68A10 Z133Z,

- LANDINI ANDREA, nato a Castiglione Fiorentino il giorno 30 gennaio 1978, residente in Arezzo, via Piemonte n. 39, codice fiscale LND NDR 78A30 C319S,

- PATTARO BARBARA, nata a Ivrea il giorno 6 agosto 1977, residente in Nichelino, via Vittime di Chernobyl n. 6, codice fiscale PTT BBR 77M46 E379Y.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere quest'atto con il quale

convengono quanto segue:

tra i signori CONESE GIANLUCA, LANDINI ANDREA e PATTARO BARBARA, cittadini italiani, è costituita una società a responsabilità limitata denominata

OPEN DART SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

la sede della società è in Udine, con attuale indirizzo in via Baldasseria Bassa n. 371/1.

L'indirizzo della sede potrà essere modificato mediante apposita comunicazione presso il Registro delle Imprese, ai sensi del secondo comma dell'articolo 111 ter disp. att. c.c..

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

La società ha per oggetto l'organizzazione di campionati e tornei di freccette sia elettroniche (Soft Dart) sia tradizionali (Steel Dart) a squadre e individuali, l'esercizio, la formazione, la preparazione e la gestione di qualsiasi attività sportiva dilettantistica facente riferimento ad una Federazione Sportiva Nazionale, o ad un Ente di promozione Sportiva, o alle Discipline associate tutti riconosciuti dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale) con prevalenza delle discipline inerenti l'attività sportiva delle freccette, nonché la promozione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica, l'organizzazione di gare, tornei, ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza

REGISTRATO A

UDINE

Il 04/10/2017


al n.12161 serie 1T

Euro 356,00

STUDIO ASSOCIATO PICCINI PERESSON

33100 UDINE - VIA MORPURGO, 34 - TEL. 0432 26829 - 33018 TARVISIO (UD) - VIA ROMA, 45 - TEL. 0428 2623

E-MAIL: STUDIO@STUDIOPICCINIPERESSON.IT



delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di promozione sportiva o delle Discipline Sportive associate alle quali la società intenderà aderire.

La società può inoltre compiere tutte le attività indicate nello statuto come infra allegato.

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

- dal signor CONESE GIANLUCA, per Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) pari al 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale,

- dalla signora PATTARO BARBARA, per Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) dell'intero capitale sociale,

- dal signor LANDINI ANDREA, per Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) dell'intero capitale sociale.

Si dà atto che il 30% (trenta per cento) del capitale sociale, pari ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), è stato versato alle persone cui è affidata l'amministrazione mediante consegna di un assegno circolare, di pari importo, non trasferibile, di data odierna, emesso dalla filiale di Remanzacco della Banca Popolare di Cividale Scpa, a favore di Open Dart Società Sportiva Dilettantistica arl, assegno n. 5110312656-07.

Il residuo 70% (settanta per cento) dovrà essere versato nelle casse sociali nei modi e nei termini che saranno indicati dall'organo amministrativo entro la chiusura del primo esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) componenti che resteranno in carica fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che andrà a chiudersi il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) e vengono nominati nelle persone dei signori CONESE GIANLUCA, nominato presidente, PATTARO BARBARA, nominata vice presidente, e LANDINI ANDREA, tutti e tre sopra generalizzati, nonché GO-DEAS CRISTIAN, nato a Gorizia il giorno 12 aprile 1975, residente in Medea, via Fornace n. 25, codice fiscale GDS CST 75D12 E098B e BAVARO FRANCO, nato a Grado il giorno 24 gennaio 1968, residente in Cervignano del Friuli, viale Aldo Moro n. 6, codice fiscale BVR FNC 68A24 E125G.

I neo nominati consiglieri CONESE GIANLUCA, PATTARO BARBARA e LANDINI ANDREA dichiarano di accettare la carica e che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità stabilite dalla legge.

La società è retta dai patti contenuti nello statuto risultante dal documento che, dopo essere stato da me notaio letto ai comparenti e dagli stessi approvato, viene allegato a

quest'atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante.
Le spese e tasse inerenti a quest'atto, che si indicano approssimativamente in Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) sono a carico della società che le assume.

I diritti annuali di iscrizione al Registro delle Imprese saranno versati da me notaio in sede di iscrizione del presente atto.

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la società è da iscrivere nel Registro Imprese senza immediato inizio dell'attività economica e con la sola richiesta all'Agenzia delle entrate di attribuzione di codice fiscale e di partita IVA.


Quest'atto scritto su tre pagine di un foglio da persona di mia fiducia, viene da me notaio letto ai componenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono essendo le ore tredici e minuti dieci.

F.to Gianluca Conese

Landini Andrea

Barbara Pattaro

Lucia Peresson, notaio



Allegato sub "A" alla raccolta n. 12330

STATUTO DELLA SOCIETÀ

**OPEN DART SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ
LIMITATA**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata OPEN DART SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Udine.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative e di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune.

Art. 3 - Oggetto

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la pratica di attività sportive dilettantistiche e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite.

La società ha per oggetto l'organizzazione di campionati e tornei di freccette sia elettroniche (Soft Dart) sia tradizionali (Steel Dart) a squadre e individuali, l'esercizio, la formazione, la preparazione e la gestione di qualsiasi attività sportiva dilettantistica facente riferimento ad una Federazione Sportiva Nazionale, o ad un Ente di promozione Sportiva, o alle Discipline associate tutti riconosciuti dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale) con prevalenza delle discipline inerenti l'attività sportiva delle freccette, nonché la promozione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica, l'organizzazione di gare, tornei, ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di promozione sportiva o delle Discipline Sportive associate alle quali la società intenderà aderire.

La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto altresì le attività di:

formazione degli atleti e dei tecnici, effettuando dei corsi mirati ad insegnare il gioco delle freccette; occupandosi inoltre di organizzare eventi di promozione sportiva del gioco delle freccette da svolgersi nel territorio dello Stato italiano e a livello internazionale.

promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, nonché l'organizzazione di corsi di istruzione tecnica, formazione e di coordinamento delle attività istituzionali al fine di rilasciare un attestato di parteci-

pazione sia ad atleti sia a tecnici del settore;

- organizzazione e attuazione programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.


La società, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e organizzativa, potrà aderire a Enti di Promozione Sociale iscritti al Registro Nazionale, a Enti di Promozione Sportiva, Enti di finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero degli Interni, Organizzazioni o Federazioni sportive, accettandone lo statuto e impegnandosi a conformare lo stesso alle norme e alle direttive degli Enti stessi.

Potrà inoltre far parte di organismi e Federazioni nazionali condividendone gli scopi e le finalità.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla gestione in proprio o per conto terzi, alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti polivalenti e sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. Nella gestione degli impianti polivalenti e sportivi, la società potrà curarne tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi, fornire servizi di riabilitazione fisica e motoria, all'interno e all'esterno degli impianti stessi. La società potrà collaborare e sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre associazioni sportive dilettantistiche e/o Società Sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva dilettantistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione Sportiva e Discipline associate riconosciuti dal C.O.N.I. La società potrà, inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine e l'immagine di terzi soggetti che volessero sostenere l'attività della società; promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportiva dilettantistica.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme alle direttive del Coni nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni, Enti Sportivi o discipline associate di appartenenza e si impegna di accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico.

La società, nel rispetto dei limiti della legge, potrà compiere



tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie, utili e strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la prestazione di garanzie reali e/o personali anche a favore di terzi.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - APPORTI DEI SOCI

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del detto diritto che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato, ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con A.R. e può essere omessa qualora tutti i soci dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di sottoscrizione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter, codice civile.

I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 6 - Altri apporti dei soci alla società

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo ammini-

strativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 7 - Diritti dei soci

È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in eguale misura indipendentemente dalla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili.

Art. 9 - Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 10 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.


La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 11 - Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci e ai componenti



degli organi sociali, al domicilio di cui al successivo art.29. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco unico o tutti i componenti del collegio sindacale, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 12 - Presidenza e intervento in assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, nel caso di assenza di questi dalla persona designata dagli intervenuti e le sue deliberazioni sono verbalizzate a norma dell'art. 2375, codice civile.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 - Diritto di voto e quorum assembleari

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto singolo indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale e può farsi rappresentare in assemblea da altri soci o da terzi mediante delega scritta che verrà conservata agli atti della società.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile; il rappresentante può farsi sostituire ove ciò sia espressamente previsto.

La delega non può essere conferita a componenti l'organo amministrativo o di controllo, né a dipendenti della società.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

L'assemblea che delibera sulle modifiche all'atto costitutivo, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sulle perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, sulla nomina e revoca dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione, sulla revoca dello stato di liquidazione, sull'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare, sulla richiesta di ammissione ad amministrazione controllata, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 14 - Amministratori

La società è amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di sette consiglieri.

Gli amministratori possono anche essere non soci.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390, codice civile.

È fatto divieto agli amministratori delle società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.


Art. 15 - Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori vengono nominati dai soci e sono liberalmente eleggibili; restano in carica a tempo indeterminato fino loro dimissioni o a revoca anche senza giusta causa, o per il tempo stabilito dai soci all'atto della nomina.

Nel caso sia stato nominato il consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Sportiva di appartenenza dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

A circular stamp with illegible text inside, and a handwritten signature in black ink that overlaps the bottom right corner of the stamp and extends slightly beyond its boundary.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Sportiva di appartenenza non potranno esercitare la loro funzione per tutto il periodo della inibizione.

Art. 16 - Presidente

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 17 - Decisioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, il sindaco unico o un sindaco effettivo.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente mediante avviso pervenuto con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con avviso pervenuto almeno 24 (ventiquattro) ore prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti l'organo di controllo, se nominati.

Art. 18 - Poteri organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della società e di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto della sovranità e dei poteri attribuiti alla deci-

sione dei soci in assemblea, ai sensi di legge o del presente statuto.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381, codice civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

L'organo amministrativo inoltre, può anche nominare procuratori, per determinati atti o categorie di atti.

Art. 19 - Rappresentanza

All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti, e ai consiglieri delegati, per questi ultimi nei limiti dei loro poteri, spetta la rappresentanza legale.

Ai procuratori, per determinati atti o categorie di atti e sempre nei limiti dei loro poteri, è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 20 - Rimborso

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Nei limiti dalla stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, agli amministratori può essere attribuito, su decisione dell'assemblea dei soci, un compenso. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sempre nei limiti sopra indicati, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea peraltro può determinare, nei detti limiti, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ove consentito dalla legge e nei limiti dalla stessa previsti, all'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 - Organo di controllo

I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.

Qualora ricorrano i casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477, codice civile, i soci con propria decisione possono nominare alternativamente:

i) un organo di controllo che esercita tanto l'ufficio di cui all'art. 2403, codice civile, che la funzione di revisione legale dei conti;

ii) sia un organo di controllo, che esercita l'ufficio di cui all'art. 2403, codice civile, che un revisore, che svolge la funzione di revisione legale dei conti.

Nell'ipotesi in cui l'organo di controllo - sindaco unico o collegio sindacale - eserciti anche la revisione legale dei conti tutti i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo è costituito:

- da un sindaco unico (organo monocratico) ovvero,
- nel caso di espressa decisione dei soci, da un collegio sindacale (organo collegiale).

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il collegio sindacale - se nominato - è composto da tre sindaci effettivi; vengono altresì nominati due sindaci supplenti.

Le riunioni possono tenersi anche mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste per il consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

RECESSO e ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 22 - Cause di recesso

Il diritto di recesso è riconosciuto al socio nei casi inderogabili di legge ed è disciplinato dall'art. 2473, codice civile, salvo quanto infra.

Per le modalità e i termini si fa riferimento all'art. 2437 bis, codice civile.

Art. 23 - Esclusione

Non sono previste cause di esclusione.

TITOLO VIII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 24 - Esercizio sociale, bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo ri-

chiedano.

Art. 25 - Utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale; è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'assemblea delibera a norma dell'art. 2487, codice civile. Il patrimonio residuo di liquidazione, qualunque sia la causa di scioglimento, è devoluto ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli della società oppure ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO X

TITOLI DI DEBITO

Art. 27 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo - se nominato -, per quanto concerne i rapporti con la società è quello all'uopo comunicato per iscritto alla società, o, in mancanza, quello risultante dal registro delle imprese.

Art. 29 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società sportiva dilettantistica e di società a responsabilità limitata nonché le altre norme di legge vigenti in materia.

F.to Gianluca Conese


Landini Andrea

Barbara Pattaro

Lucia Peresson, notaio

La presente è copia conforme all'originale atto, che si
rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla
legge.

Udine, 5 ottobre 2017

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and cursive. The stamp is circular with a double-line border and contains illegible text and a central emblem.



N. PRA/28551/2017/CUD0349

UDINE, 18/09/2017

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI UDINE
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:

PEN DART SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIA BALDASSERIA BASSA 371/1
3100 UDINE UD

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE: 02901990305

REGIONE PROVINCIA E N. REA: UD-296669

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------|
| 1) A01 ATTO COSTITUTIVO | DT.ATTO: 08/09/2017 | EVASO |
| 2) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI | DT.ATTO: 08/09/2017 | EVASO |

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

ISCRIZIONE DI SOCIETA, CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBB. ECON.
0.5 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
RIQ 01 ELENCO SOCI

CHIEDE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATA DOMANDA: 14/09/2017 DATA PROTOCOLLO: 14/09/2017

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PICCININI PERES

ATTICA EVASA

Estremi di firma digitale



N. PRA/28551/2017/CUD0349

UDINE, 18/09/2017

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTO ANNUO PER ISCRIZI	CASSA AUTOMATICA	**120,00**	14/09/2017 17:12:00
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	14/09/2017 17:12:00

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
D.ANNUO IS		**120,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**210,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
GIORGIO ZANNIER

Data e ora di protocollo: 14/09/2017 17:12:00

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 18/09/2017 09:56:56